



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI DESTINATI AGLI ANZIANI E AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

**(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 132 del 16/12/1994 e modificato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/1996)**

CAPO I - FINALITA' DELLA CONCESSIONE

ART. 1

L'amministrazione Comunale concede in uso a titolo gratuito per scopi sociali lotti di terreno del Comune da adibire ad orto.

La concessione risponde all'obiettivo di favorire un impiego di carattere ricreativo e culturale del tempo libero dell'anziano. Tale iniziativa è inoltre diretta a favorire ed accrescere i rapporti sociali sia fra i concessionari che fra questi ed altri gruppi di cittadini.

In nessun caso la concessione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.

CAPO II - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

ART. 2

Il concessionario deve avere i seguenti requisiti:

- essere residente nel Comune di Castelfiorentino. E' ammessa la deroga per i cittadini istituzionalizzati per i quali è sufficiente essere domiciliati nel Comune di Castelfiorentino.
- essere titolare di pensione di anzianità nei limiti di età previsti dalle vigenti leggi.
- qualora titolare di pensione di invalidità avere compiuto 55 anni se uomo e 50 se donna.
- nel caso di portatori di handicap o casi segnalati dal Servizio Sociale non sono previsti limiti di età.
- in ogni caso non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita.
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto concesso.

ART. 3

Il concessionario non deve essere proprietario, né affittuario di appezzamenti di terreno destinati ad orto equiparabili per dimensioni a quelli dati in concessione.

Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente.

Il concessionario che acquista il diritto all'uso del lotto di terreno sulla base di una falsa dichiarazione perde automaticamente il diritto stesso ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Solo nel caso in cui il numero degli orti risulti superiore al numero di richieste si possono dare in concessione orti a richiedenti che non siano in possesso del requisito di cui al 1° comma.

In questi casi la concessione avrà la durata di due anni prorogabili se sussistono le condizioni che hanno dato luogo alla concessione per un periodo comunque non superiore alla scadenza quinquennale delle concessioni fatte a richiedenti in possesso del requisito di cui al presente articolo.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

CAPO III - MODALITA' E DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 4

La domanda di concessione, redatta su apposito modulo prestampato, deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

La concessione in uso dei lotti di terreno da adibire ad orto è di competenza del Sindaco che provvede con proprio atto da notificare al richiedente, sentito il Comitato di Gestione di cui all'art. 15, sulla base dell'accertamento del possesso da parte del concessionario dei requisiti di cui al capo 2° e all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 5

In nessun caso può essere concesso più di un orto per nucleo familiare.

La concessione avviene esclusivamente in capo al richiedente. Il coniuge o altro familiare convivente, se in possesso dei requisiti e in presenza della domanda, potrà subentrare al concessionario in caso di decesso di quest'ultimo o nel caso in cui questi non sia più in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto.

ART. 6

Ogni concessione ha validità di 5 anni.

La durata della concessione è inferiore ai 5 anni nel caso in cui al richiedente venga concesso un orto già assegnato e resosi disponibile nel quinquennio. In questo caso la concessione sarà valida per il periodo che intercorre tra l'atto di concessione a seguito del subentro e quello di scadenza della prima concessione.

La durata della concessione potrà essere inferiore ai termini indicati nel presente articolo, qualora l'orto assegnato insista su un terreno del quale l'Amministrazione abbia la disponibilità con titolo diverso a quello della proprietà.

Nel caso di revoca (art. 10, comma primo) e nel caso di durata inferiore della concessione (art. 6, comma terzo) il concessionario decaduto ha precedenza sugli altri richiedenti per la concessione di un nuovo orto fino al completamento dei 5 anni.

CAPO IV - DOVERI DEL CONCESSIONARIO

ART. 7

I concessionari assumono di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di eventuali danni alle cose di proprietà comunale e alle persone con obbligo comunque di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione e pretesa da chiunque avanzata.

ART. 8

Il concessionario ha l'obbligo di:



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

- a) usare l'orto per il fine convenuto e solo per questo e di mantenerlo in uno stato decoroso;
- b) coltivare direttamente l'orto salvo essere coadiuvato dai familiari;
- c) rispettare i confini che delimitano gli orti concessi;
- d) tenere puliti e in buono stato di manutenzione le parti comuni degli orti.

ART. 9

Al concessionario è inoltre fatto divieto di:

- a) erigere baracche o altre strutture;
- b) usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie. A tutela dell'ambiente l'impiego di pesticidi è da considerarsi di norma vietato;
- c) tenere a nessun titolo qualsiasi specie di animale.

CAPO V - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

ART. 10

L'Ente concedente si riserva piena facoltà di revocare la concessione in qualsiasi tempo dietro semplice preavviso, nonché di modificare od imporre altre condizioni senza che il concessionario possa avere diritto ad alcun indennizzo.

La mancata osservanza anche di una sola delle norme contenute nel presente Regolamento è causa di revoca della concessione.

ART. 11

La revoca dell'assegnazione può anche avvenire per:

- morte del concessionario;
- rinuncia scritta del concessionario indirizzata al Sindaco;
- proposta scritta del Comitato di Gestione indirizzata al Sindaco, motivata dalla violazione di quanto previsto dal presente regolamento, o dalla perdita dei requisiti che danno diritto alla concessione.

La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza del concessionario che può ricorrere al Sindaco entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta stessa.

Se il ricorso viene respinto in forma scritta e motivata, il concessionario decade dal proprio diritto e l'orto può essere immediatamente concesso ad altri richiedenti.

Il provvedimento di revoca, di cui ai commi precedenti, sarà adottato con le stesse modalità nel caso in cui il concessionario per 6 mesi continuativi non coltivi l'orto.

CAPO VI - GESTIONE SOCIALE

ART. 12

Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali nelle zone ortive ed il necessario collegamento tra queste e l'Amministrazione Comunale, i concessionari si dotano dei seguenti



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

organi di gestione sociale: l'Assemblea degli Assegnatari, il Comitato di Gestione, il Presidente del Comitato di Gestione.

ART. 13

L'Assemblea degli assegnatari è l'organo che riunisce tutti gli assegnatari.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta all'anno in sessione ordinaria.

Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità su richiesta di un quarto degli assegnatari o della metà dei componenti del Comitato di Gestione.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta dal Presidente del Comitato di Gestione per iscritto e resa nota a tutti gli assegnatari.

ART. 14

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) eleggere il Presidente dell'Assemblea e il Comitato di Gestione;
- b) approvare il programma annuale comprendente le opere di manutenzione e di sviluppo dei servizi dell'area ortiva, le iniziative culturali, ricreative, sociali;
- c) avanzare proposte per le modifiche al presente regolamento.

ART. 15

Il Comitato di Gestione è l'organo di gestione della zona ortiva ed è composto:

- a) dal Sindaco o suo delegato che lo presiede;
- b) da un minimo di tre membri ad un massimo di sette eletti dall'Assemblea con voto palese. Il voto può essere segreto quando richiesto da un quinto degli assegnatari.

Il Comitato di Gestione resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto del regolamento e ne propone eventuali modifiche all'Amministrazione Comunale;
- b) promuove la socializzazione tra i concessionari;
- c) garantisce l'attuazione dei programmi e degli intendimenti dell'assemblea;
- d) cura l'esecuzione dei lavori di gestione e di manutenzione della zona ortiva.

ART. 16

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca, presiede e firma gli atti del Comitato di Gestione;
- b) garantisce la civile convivenza nell'area ortiva e il rispetto delle norme di gestione;
- c) è il referente per le comunicazioni relative alla zona ortiva.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART. 17

Al richiedente che, all'entrata in vigore del presente regolamento, risulti assegnatario di un orto, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) se in possesso dei requisiti di cui al Capo 2° del presente regolamento, acquista il diritto alla riassegnazione dell'orto nei modi e nei tempi previsti dal regolamento;
- b) se non in possesso dei requisiti suddetti, acquista il diritto ad una concessione temporanea che consenta all'assegnatario il raccolto dei frutti e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi.

ART. 18

Al richiedente che all'entrata in vigore del presente regolamento risulti in graduatoria di attesa si applicano le seguenti disposizioni:

- a) se in possesso dei requisiti di cui al Capo 2° del presente regolamento mantiene il diritto di precedenza sugli altri richiedenti sulla base dell'ordine cronologico della presentazione della prima domanda di concessione;
- b) se non in possesso dei suddetti requisiti perde automaticamente il diritto alla concessione.